



IL SINDACO

- Richiamata** l'Ordinanza del Commissario straordinario, n. 132 del 24/4/2001, con la quale nel Comune di Ciampino è stato posto il divieto di coltivare fave nel centro storico e nel raggio di 300 mt. dalle abitazioni delle persone affette da tale patologia.
- Preso atto** del perdurare dello stato di salute di alcuni cittadini affetti da favismo, per i quali si rende necessario emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di evitare fattori scatenanti crisi emolitiche;
- Considerato** che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di piantagioni di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati per motivi di lavoro, studio, cura, sport o partecipazione al culto;
- Ritenuto** dover intervenire in merito, per mezzo di disposizioni contingibili ed urgenti in materia di sanità pubblica, adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- Visto** l'art. 50 – comma 5 - del T.U.E.L. n° 267/2000;

ORDINA IL DIVIETO TASSATIVO DI COLTIVARE FAVE:

- A) nel centro abitato di Ciampino;
- B) entro 300 metri di raggio in linea d'aria dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso delle strutture sanitarie pubbliche e private, delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne, edifici pubblici, cimitero, luoghi di culto ed impianti sportivi;
- C) in una fascia di 300 metri, sia nella parte destra che sinistra, delle seguenti vie: Via Napoli, Via Bologna, Via Mura dei Francesi, Via Superga e Via dell'Ospedaletto.

Per le zone non urbane il divieto di coltivazione sarà imposto con appositi provvedimenti per un raggio di almeno 300 metri dall'immobile di abitazione usuale, o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo, su presentazione di specifica e documentata istanza degli interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi della normativa vigente.

Il Comando della Polizia Locale, la Forza Pubblica e la A.S.L. RM H, ognuno per le rispettive competenze, sono incaricati di far osservare l'esatta esecuzione della presente Ordinanza, segnalando eventuali inadempienze onde procedere d'ufficio alla tutela della salute pubblica, con addebito della spesa a carico degli inottemperanti proprietari dei terreni coltivati a fave.

Dalla residenza municipale, 3 febbraio 2016


Il Sindaco
Giovanni Terzulli

La presente Ordinanza è inviata a:
Vedi sul retro

- Alla ASL RM H – Distretto RMH3 di Via Calò, 5 – Ciampino _____
- Al Comando della Polizia Locale di Ciampino – Sede _____
- Alla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino di Viale J.F. Kennedy, 50/b/1 _____
- Al Commissariato di P.S. di Marino di Piazza Don L. Sturzo, 23 _____
- Alla Segreteria comunale per la raccolta _____
- All’Ufficio messi comunali per la notifica e
l’affissione all’Albo Pretorio on line _____
- All’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Sede _____
- Al web master per il sito istituzionale e la diffusione _____